

L.R. 13 giugno 2008, n. 15 (art. 29).

Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. [3, comma 4](#), della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)).

Art. 29

Modifiche alle leggi regionali in materia di edilizia pubblica residenziale.

1. Alla [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), le parole "L. 42.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 28.212,74".

b) all'articolo 1, comma 3, lettera c), le parole "L. 50.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 33.586,59" e le parole "L. 5.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 3.358,65".

2. L'articolo 12, comma 1, e l'[articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22](#), sono abrogati.

3. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 18 le parole: "sono riaperti per 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente norma" sono sostituite dalle parole: "sono riaperti a tutto il 31 dicembre 2008".

4. L'[articolo 59-bis della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#), è interamente sostituito dal seguente testo:

"1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dall'Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegnatari, in deroga all'[articolo 38, comma 4, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#), nello stesso termine di 12 mesi, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo del nucleo familiare. Ai relativi adempimenti le Aterp possono provvedere attraverso soggetti concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica".

2. Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici entro trenta giorni dalla loro definizione.

3. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle Aterp competenti."